

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 46, D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a.....

Nato/a a.....il con residenza nel Comune
divia n°.....

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per
attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

Di essere: ☐ legale rappresentante ☐ tutore ☐ amministratore di sostegno

Di (soggetto interessato)
nato a il codice fiscale

☐ ***Autocertificazione per i genitori***

1. di essere genitore del/la minorenni.....
nato a il codice fiscale
residente a..... (....), in
Via/Piazza.....n....
2. di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i
figli minorenni di età, unite in allegato (norme del Codice Civile).
3. che il mio stato civile è il seguente:
☐ coniugato/a ☐ vedovo/a ☐ separato/a ☐ divorziato/a ☐ convivente ☐ in stato libero
e in situazione di: ☐ affidamento congiunto ☐ genitore affidatario ☐ genitore non affidatario
4. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare il
consenso perché assente per:
☐ lontananza ☐ impedimento ☐ altro.....
5. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 337-ter del Codice Civile, limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice ha stabilito che il/la sottoscritto/a eserciti la
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SEPARATAMENTE: ☐ SI ☐ NO
6. che il genitore assente, laddove possibile:
 - è stato reso edotto delle condizioni cliniche del/della figlio/a
 - ha avuto modo di visionare il contenuto della Scheda Informativa, laddove prevista
 - condivide la scelta di effettuare la prestazione sanitaria proposta.

Data.....

Firma del dichiarante

Si allegano:

- copia di un documento d'identità valido del genitore/legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno;
- copia di un documento d'identità valido del minore
- Provvedimento del Giudice (ove applicabile)

(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000)

La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato:

- ☐ in presenza del medico
- ☐ presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

Firma del medico o Firma Operatore Sanitario.....

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ

Gentili Genitori,

secondo il codice civile la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla responsabilità. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

NORME DEL CODICE CIVILE

Art. 155 - Provvedimenti riguardo ai figli (1)

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 320 – Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.... (OMISSIS)

Art. 316 – Responsabilità genitoriale (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 317 – Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. (1)

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

(2)

(1) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, let. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 337- ter. - Provvedimenti riguardo ai figli. (1)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e

con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento..... (OMISSIS)

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. Forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Sedes Sapientiae srl., con sede legale in via Giorgio Bidone, 31, 10125 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore.

2. DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito dataprotectionofficer@humanitas.it

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali acquisiti con la suddetta dichiarazione è finalizzato per l'accertamento dell'identità e della qualità personale dichiarata.

Per tale finalità, il trattamento dei suoi dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo legale previsto per il ritiro della documentazione clinica, in conformità all'art. 6 comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria, poiché la mancata comunicazione non consente al Titolare di rilascio della documentazione richiesta.

4. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti cartacei e/o informatici da parte del personale dei Titolari del trattamento dati opportunamente autorizzato. È escluso qualsiasi diffusione di dati, ma potranno essere trattati anche da soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale per l'esecuzione e assistenza dei servizi forniti al Titolare e che operano in qualità di Responsabili del trattamento. L'elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sede delle società o scrivendo a privacy@humanitas.it.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno conservati per almeno un anno in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

6. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall'art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a privacy@humanitas.it o privacy.humanitas@pec.it

Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente.